

ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

MOTIVI AGGIUNTI

Sezione III bis – NRG 9629/2019

Oggetto: la presente fattispecie è già stata scrutinata e decisa da Codesto Ill.mo TAR del Lazio, con sentenza di merito Sent. n. 3400/2019 e ribadita di recente anche con Ord. 4887/2019 del 17/07/2019, con cui è stata accertata la legittimità dell'immissione in ruolo con riserva dei docenti collocati nelle Graduatorie Regionali di Merito.

PER: SPIRITI PIO (SPRPIO66B28A323L) nato ad Anzio il 28/02/1966 e residente in Latina alla Via G. Frescobaldi n. 8, rappresentato e difeso come da mandato cartaceo allegato in calce al presente ricorso, dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del foro di Lecce, ed elettivamente domiciliato per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore. Si chiede, dunque, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it e/o al seguente fax 0833273227 – 0832345677.

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - in persona del legale rappresentante p.t., - con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n.12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dott. Gildo De Angelis, in quanto Direttore Generale del MIUR-Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio- Direzione Generale-Ufficio IV- personale scolastico – formazione del personale scolastico- innovazione tecnologica nelle scuole, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n.12, in quanto domiciliataria ex lege

Direzione Generale del MIUR-Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio- Direzione Generale-Ufficio IV- personale scolastico – formazione del personale scolastico- innovazione tecnologica nelle scuole, in persona del rappresentante legale p.t., con

STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
(FRANCESCO SOLIDORO, PADRE)
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n.12, in quanto domiciliataria ex lege

Dott.ssa Gabriella Spanò, MIUR- USR Lazio- ATP di Latina, con sede in Via Legnano n. 34- 04100- Latina, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n.12, in quanto domiciliataria ex lege

Dott.ssa Assunta Caccavale, in quanto Vicario MIUR – USR Lazio- Ufficio VIII -ATP di Latina -VI Unità operativa -II settore- scuola secondaria di I e II grado, con sede in Via Legnano n. 34- 04100- Latina, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n.12, in quanto domiciliataria ex lege

Dott.ssa Anna Carbonara -Dirigente MIUR - Ufficio VIII- USR Lazio- ATP di Latina, con sede in Via Legnano n. 34- 04100- Latina, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n.12, in quanto domiciliataria ex lege

Dott.ssa Maria Assunta Palermo, in qualità di Direttore Generale MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione- Segreteria del Direttore- con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n.12, in quanto domiciliataria ex lege

Dott.ssa Rosalia Spallino, in qualità di Dirigente MIUR - USR Lazio- Ufficio VI- ATP di Roma, con sede in Via Frangipane n. 41 – 00184- Roma, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n.12, in quanto domiciliataria ex lege

NONCHÉ CONTRO

Tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali ossia: Alessandria, Agrigento, Ancona, Ascoli, Asti, Arezzo, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo Enna, Lecco, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì – Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila, Latina, La Spezia, Lecce, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari,

Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Torino, Teramo, Terni, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Vercelli, Vibo Valentia, Venezia, Verbania, Verona, Viterbo, Vicenza, tutti rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato

NONCHÉ CONTRO

Tutti gli Uffici Scolastici Regionali ossia: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto tutti rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

Nonché nei confronti di

SCACCIA ADRIANO nato il 22/03/1971 e residente in CONTRADA CASTELMASSIMO n. 590, int. A- 03029- VEROLI (FR)- AM56 LAZIO

DEANTONI FRANCESCO nato il 04/01/1990 e residente in VIA DI CASAL SELCE, 293-00166- ROMA - AM56 LAZIO

Per l'annullamento e/o nullità

- del provvedimento a firma dell'USR Lazio, in persona del dirigente Dott.ssa Rosalia Spallino avente data 02.08.2019 prot 20953/2019, comunicato via pec in data 02.08.2019, nella parte in cui impedisce l'immissione in ruolo dell'istante, nonostante il decreto cautelare monocratico emesso da Codesto Ill.mo TAR, in quanto tale provvedimento impugnato sostiene ingiustamente la mancata impugnazione del decreto di depennamento prot. 22641 del 21.06.2019, a firma del Dirigente Generale dell'USR Lazio (invece impugnato con ricorso pendente presso Ill.mo TAR del Lazio Nrg 10452/2019). Nonché nella parte in cui non tiene conto di come il predetto provvedimento contrasti con quello emesso dallo stesso USR Lazio (e regolarmente impugnato nel presente giudizio con il ricorso introduttivo), il quale, contraddicendo il provvedimento impugnato con i presenti motivi aggiunti, afferma invece la presenza del ricorrente nelle graduatorie di merito regionali. Nonché di tutti gli atti di formazione del predetto provvedimento impugnato e, laddove occorra, nei limiti dell'interesse del ricorrente, in relazione alla presente domanda, comunque del provv. Prot. 22641 del 21.06.2019, a firma del dirigente generale pt USR

Lazio, se inteso nel senso di impedire l'esecuzione del provvedimento del TAR e l'immissione in ruolo dell'odierno ricorrente. Nonché ove occorra ai fini della presente azione e nei limiti dell'interesse, ogni altro atto eventualmente presupposto e consequenziale dei predetti provvedimenti, ivi compreso il provvedimento di avvio dei rispettivi procedimenti per quanto occorre e da cui sono scaturiti i provvedimenti qui impugnati; nonché ai fini della presente domanda ove occorra di ogni provvedimento di rigetto, anche non conosciuto, ivi compresi quelli di cui all'epigrafe dei provvedimenti impugnati che qui si hanno per integralmente trascritti, con cui il MIUR non ha accettato il riconoscimento del titolo dell'istante, ivi compresa la già impugnata nota del 02 aprile 2019 con cui non venivano riconosciuti abilitanti nel nostro Paese i titoli conseguiti in Romania ai fini dell'insegnamento (provvedimento già impugnato dall'istante con ricorso di cui al TAR Lazio III bis Nrg 7511/2019).

Nonché l'istante ribadisce e insiste circa le impugnazioni già argomentate nel ricorso introduttivo:

- a) Del provvedimento comunicato a mezzo mail in data 08 luglio 2019 avente ad oggetto “*assegnazione sede FIT*” a firma del MIUR- USR Lazio- Ufficio XII ATP di Latina, Dott.ssa Gabriella Spanò, nella parte in cui ha inteso la riserva come limitativa dell'assunzione in ruolo ed ha perciò provveduto ad assegnare all'odierno ricorrente il solo accantonamento del posto, senza l'immissione in ruolo, in quanto docente abilitato all'estero che ha avuto accesso, con riserva, nelle Graduatorie di merito ex D.lgs. 59/2017 per la classe di concorso AM56 Lazio.
- b) Del provvedimento pubblicato in data 08 luglio 2019 a firma del MIUR – USR Lazio- Ufficio VIII ATP di Latina -VI Unità operativa -II settore- scuola secondaria di I e II grado, a firma del Vicario Dott.ssa Assunta Caccavale, con cui veniva dapprima assegnata in favore dell'odierno ricorrente, per la classe di concorso AM56 Lazio, la sede per l'immissione in ruolo presso l'Istituto Comprensivo “Giacomo Matteotti” di Aprilia, per poi, nel medesimo giorno, essere stato tale posto trasformato in accantonamento, ove tale provvedimento venga inteso nel senso di impedire all'odierno istante di essere per l'appunto immesso in ruolo.

- c) Nonché del calendario delle convocazioni a firma del MIUR - Ufficio VIII- USR Lazio- ATP di Latina, Dirigente dott.ssa Anna Carbonara, pubblicato in data 05 luglio 2019, nella parte in cui ha dapprima convocato l'odierno ricorrente ai fini della sua immissione in ruolo per il giorno 08 luglio 2019, presso il salone I piano dell'A.T. di Latina Via Legnano 34, per poi dichiarare, in data 08 luglio 2019, il solo accantonamento del predetto posto.
- d) Nonché ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni altro atto presupposto e connesso, tra cui, se inteso in senso lesivo per l'istante: del DM n. 631 del 25 settembre 2018 a firma del MIUR, in persona del Ministro p.t., avente ad oggetto *“disposizioni concernenti la procedura del concorso per titoli ed esami di cui all'art. 17 comma 2 del D. lgs. 59/2017”* e del Dm n. 579 del 02 agosto 2018, a firma del MIUR, in persona del Ministro pt., avente ad oggetto *“autorizzazione assunzioni scuola personale docente”*, nella parte in cui è esclusa la ricorrente - vincitrice di concorso ex D. Lgs n. 59/2017, per la classe di concorso AM56 Lazio - dal recente piano di assunzioni in ruolo. Nonché nella parte in cui è rimesso all'arbitrio delle singole Regioni la determinazione dei criteri di reclutamento del personale docente. Per le medesime ed anzidette ragioni di tutti gli atti o provvedimenti di formazione dei decreti e provvedimenti impugnati, ivi compresi tutti i provvedimenti e atti indicati nell'epigrafe del contestato DM 579/2018 e del DM n. 631/2018, dunque, ove occorra, del DM 984/2017 a firma del MIUR avente ad oggetto: *“procedure e criteri di verifica degli standard professionali in itinere e finale, inclusa l'osservazione sul campo, la definizione della struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale del personale docenti ai sensi del D. lgs n. 59/2017”*; del DM a firma del MIUR del 15 dicembre 2017 avente ad oggetto *“la disciplina delle modalità della procedura concorsuale ex D.l Lgs n. 59/2017”*. Nonché nei limiti dell'interesse, ove occorra, del *“preso atto della mancata copertura delle facoltà assunzionali su posto comune di sostegno con riferimento alle procedure concorsuali bandite con Decreto Direttoriale 01 febbraio 2018”*.

Nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti, atti e verbali non conosciuti, di formazione dei provvedimenti impugnati, tra cui le graduatorie di merito concorsuali, incluse le eventuali rettifiche, pubblicate in data 27/12/2018 per la classe di concorso AM56 a firma del dott. Gildo De Angelis, Direttore generale MIUR-USR Lazio, con decreto n. 1217.

Nonché per le medesime ed anzidette ragioni dei calendari di convocazione per la scelta dell'ambito n. 11723/2019 e 11724/2019 a firma dell'USR Lazio, se intesi in senso escludente il sig. Spiriti, nonostante lo stesso sig. Spiriti sia stata convocato per la scelta della propria sede. Nonché qualunque altro atto di esclusione ove comunicato al ricorrente, se inteso nel senso di escluderlo dalla partecipazione alle immissioni in ruolo.

In via gradata: nell'ipotesi gradata o subordinata nel caso in cui la lesione dovesse trarre origine direttamente dal bando, il ricorrente, per le predette ragioni chiede l'annullamento o disapplicazione nei limiti dell'interesse: del DM n. 995/2017 pubblicato in data 09/02/2018 nella Gazzetta ufficiale n. 33, a firma del Ministro pt., dei pedissequi allegati e note, avente ad oggetto "*Modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art.17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione all'insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione*"; del DDG n. 85 pubblicato in data 16 febbraio 2018 in Gazzetta Ufficiale IV serie speciale- Concorsi ed esami –n.14, e dei pedissequi allegati e note, a firma della dott.sa Novelli, Dirigente del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca. Per le medesime ed anzidette ragioni nei limiti dell'interesse, se interpretati nel senso di escludere i ricorrenti dal recente concorso, ove occorra, di tutti gli atti e provvedimenti di formazione del bando e del regolamento, e dei rispettivi procedimenti amministrativi compresi ove occorra gli atti endoprocedimentali finalizzati alla conclusione e formazione dei predetti procedimenti e provvedimenti amministrativi impugnati, compresi tutti i provvedimenti indicati nelle premesse del bando e regolamento che qui si impugnano e nei limiti dell'interesse anche a firma del MIUR: il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante «Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado» e successive modificazioni, compreso il decreto ministeriale 25 marzo n. 81 del 2013 che modifica il precedente dm n. 249/2010; il decreto del Presidente della

Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 38; i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89, recanti i regolamenti per il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; i provvedimenti attuativi della revisione degli ordinamenti del primo e secondo ciclo di istruzione inerenti le indicazioni nazionali e i provvedimenti specifici di apprendimento; nei limiti dell'interesse il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 maggio 1998, concernente criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario e in particolare l'art. 3, comma 6 e l'art. 4, comma 8 che disciplinano l'acquisizione del titolo di specializzazione sul sostegno nell'ambito dei predetti percorsi; il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 dicembre 2006, n. 305, regolamento recante «Identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione»; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 92 del 23 febbraio 2016 recante «Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2»; il decreto del Ministro dell'istruzione, della università e della ricerca n. 93 del 23 febbraio 2016 recante «Costituzione di ambiti disciplinari finalizzati allo snellimento delle procedure concorsuali e di abilitazione all'insegnamento» e tutti i provvedimenti da esso richiamati in premessa che qui si impugnano integralmente; il decreto del Ministro dell'istruzione,

dell'università e della ricerca n. 95 del 23 febbraio 2016 recante «Prove di esame e programmi del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado nonché' del personale docente specializzato per il sostegno agli alunni con disabilità»; il decreto del MIUR n. 31 dicembre 2015 n. 980 e 8 gennaio 2016 n. 3; il decreto del presidente della repubblica 29 ottobre 2012 n. 263 avente ad oggetto “norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei centri di istruzione per gli adulti ivi compresi i corsi serali, a norma dell’art 64 comma 4 del Ddl 112/2008 conv. L 133/2008; nonché laddove nell’escludere i ricorrenti, il MIUR ha ravvisato la necessità di procedere ad una revisione complessiva del predetto decreto (n. 354/1998 anch’esso impugnato nei limiti dell’interesse) alla luce del nuovo assetto delle classi di concorso e degli ordinamenti didattici dei percorsi del primo e secondo grado dell’istruzione; nonché laddove ha ritenuto opportuno costituire ambiti disciplinari ampi ai fini del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento e del reclutamento, mediante concorso, per esami e titoli, del personale docente della scuola secondaria ed artistica, così da garantire maggiore snellezza ed economicità alle procedure stesse, assicurando, nel contempo, un’ampia mobilità professionale nell’ambito del settore individuato; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 259 del 9 maggio 2017, compresi tutti gli allegati e note, che dispone la revisione dell'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 19/2016 come indicato nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo ivi compresa ove occorra l’impugnazione tutte le premesse del predetto decreto tra cui le parti in cui il MUR ha inteso dover procedere, alla luce degli elementi emersi in fase di prima applicazione del citato DPR n. 19/2016, alla revisione, ai sensi del suddetto articolo 405, della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente, previste dal medesimo decreto; laddove il MIUR, escludendo i ricorrenti, ha ritenuto, altresì, che occorre effettuare una ricognizione degli insegnamenti previsti dai vigenti ordinamenti e delle corrispondenti classi di concorso, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, anche al fine di consentire la definizione dell’organico dell’autonomia a decorrere

dall'anno scolastico 2017/2018 e di assicurare conseguentemente l'ordinato svolgimento delle procedure di reclutamento del personale docente; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 15 dicembre 2017, n. 995, restituito dalla Corte dei conti con nota prot. 192 del 3 gennaio 2018 poiché non rientrante tra gli atti sottoposti a controllo, che disciplina le modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art. 17 comma 2 lettera b) e commi 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, nonché della tabella A allegata al suddetto decreto, recante «Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità, adottata ai sensi dell'art. 400, comma 8, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297»; il DPR 19/2016 ove occorra anche eventualmente nella parte in cui non contempla tra i titoli per insegnare le rispettive cdc di interesse dei ricorrenti indicate in epigrafe, i titoli di cui gli istanti sono in possesso; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 14 dicembre 2017, n. 984, recante la disciplina delle procedure e dei criteri per le modalità di verifica degli standard professionali in itinere e finale, incluse l'osservazione sul campo, la definizione della struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale del personale docente, di cui all'art. 13 del richiamato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Nonché ove occorra nei limiti dell'interesse dei ricorrenti, laddove il MIUR ha “ritenuto” nei provvedimenti impugnati, di non accogliere la richiesta formulata dal CSPI in relazione all'art. 1 poiché la procedura concorsuale in oggetto non viene bandita per la copertura di un numero predeterminato di posti vacanti e disponibili bensì è destinata alla formazione di una graduatoria cui attingere per incarichi a tempo indeterminato in base alle disponibilità determinate annualmente ai sensi del decreto legislativo n. 59 del 2017; di non accogliere la richiesta formulata dal CSPI in relazione all'art. 1, da inserire eventualmente all'art. 3, in quanto quest'ultimo già include chiaramente le specifiche richieste dal Consiglio; di non accogliere la richiesta del CSPI formulata in relazione al comma 2 dell'art. 2 circa la cancellazione dei candidati dalle graduatorie solo al superamento della prova finale e all'assunzione in ruolo in quanto in contrasto con quanto disposto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59

all'art. 17, comma 5; che appare superfluo accogliere la richiesta formulata dal CSPI in merito al comma 3 dell'art. 3, poiché' prevede l'inserimento di una specifica già indicata al comma 1 dell'art. 3 e, pertanto, ridondante; ritenuto di non accogliere la richiesta del CSPI di cui alla tabella al punto A 2.2 in quanto occorre tener conto dell'esistenza di corsi abilitanti esteri che prevedono, per l'abilitazione al sostegno, percorsi unici per i diversi gradi di istruzione; di non accogliere la richiesta di cui alla tabella al punto D relativa al punteggio massimo attribuibile ai titoli di servizio in considerazione dell'opportunità di mantenere un equilibrio tra titoli di servizio e culturali; di non accogliere la richiesta di cui alla tabella al punto D 1.1 (prima osservazione) in quanto in contrasto con la normativa europea ed in particolare con la direttiva 2013/55/UE volta ad assicurare la libera circolazione dei cittadini e delle loro professioni, sancita dai trattati dell'Unione europea; di non accogliere la richiesta del Consiglio formulata in merito alla tabella al punto D 1.1 (seconda osservazione) poiché' in contrasto con l'esigenza di valorizzare maggiormente la professionalità acquisita dai candidati nel corso degli anni nella specifica classe di concorso o tipologia di posto per la quale si partecipa; di non accogliere la richiesta di cui alla tabella al punto D 1.1 (terza osservazione) e D.1.2 (prima osservazione) in considerazione dell'esigenza di privilegiare l'esperienza pluriennale dei candidati anche in previsione dell'attuazione dell'art. 1 comma 131 della legge 13 luglio 2015, n. 107 secondo cui «i contratti di lavoro per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi».

Il ricorrente come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato propone la presente azione, per le seguenti ragioni di fatto e di diritto

IN LIMINE SUI PRESENTI MOTIVI AGGIUNTI

1. L'istante con il ricorso introduttivo chiedeva l'immissione in ruolo in quanto docente abilitato all'estero ammesso al Concorso Semplificato FIT, con riserva, in attesa di concludere l'iter per il riconoscimento del proprio titolo.
2. Codesto Ill.mo TAR del Lazio Sezione III bis accoglieva la domanda cautelare monocratica e fissava l'udienza in camera di consiglio per il giorno 10/09/2019.

3. In vista della camera di consiglio, l'USR Lazio, sotto forma di memoria, depositava il provvedimento che si impugna per illegittimità propria e derivata.
4. In particolare, per le censurabili cause che verranno analizzate in punto di diritto, l'Usr Lazio sostiene che il provvedimento monocratico sarebbe ineseguibile per il depennamento dell'istante dalle graduatorie.
5. Ciò premesso, con i presenti motivi aggiunti, l'istante insorge contro il provvedimento in epigrafe indicato in quanto viziato in maniera propria e derivata.
6. Ai fini dell'illegittimità propria e derivata vengono dunque integralmente trascritte le circostanze di fatto:

IN LIMINE

In via preliminare ed assorbente appare opportuno evidenziare come la medesima fattispecie sia già stata scrutinata e decisa da **Codesto Ill.mo TAR del Lazio, III bis, il quale, con la Sentenza di merito n. 3400/2019,** ha accolto il ricorso patrocinato da questa stessa Difesa.

Dunque, occorre ribadire che la presente fattispecie non rientra tra quelle relative all'immediata esclusione di alcune categorie di docenti dal concorso semplificato. Infatti, la presente vicenda ha invece visto il ricorrente partecipare **d'ufficio** al concorso per il reclutamento del personale docente ex D.lgs. n. 59/2017, in ragione delle previsioni contenute nel bando che, con riferimento alla posizione degli abilitati all'estero entro la data di entrata in vigore del D.lgs. n. 59/2017, ha permesso l'accesso con riserva.

Tuttavia, il ricorrente, seppure ammesso d'ufficio alla procedura e collocatosi in posizione utile per l'assunzione, non è stata immesso in ruolo, in quanto la partecipazione al concorso è avvenuta con riserva.

Invero, all'odierno istante è stato solo accantonato il posto, senza tuttavia avere la possibilità di essere immesso in ruolo, in attesa di concludere l'iter per l'equipollenza, con la conseguenza che la **riserva** risulta inutiliter data.

FATTO

1. L'istante rientra dunque tra le categorie ammesse d'ufficio al concorso per il reclutamento del personale docente – scuola secondaria di primo e secondo grado ex D.lgs. n. 59/2017.

2. Il ricorrente è infatti abilitato all'estero, ed ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento, nonché ha inviato la domanda di equipollenza al MIUR entro i termini stabiliti dal D.lgs. n. 59/2017.
3. In attesa che si concluda il predetto iter amministrativo, relativo cioè al riconoscimento del titolo estero, caratterizzato dal noto contenzioso seriale, il MIUR ha permesso la partecipazione al concorso con riserva al ricorrente, nonché a coloro che versano nella medesima situazione.
4. Il ricorrente ha così sostenuto la prova orale, ottenendo il seguente punteggio: 89/100, conseguendo alla fine la posizione n. 2, Graduatorie di merito USR Lazio.
5. La posizione soggettiva dell'istante è riassunta nella seguente tabella:

COGNOME E NOME	DENOMINAZIONE DEL TITOLO E LUOGO DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO	CLASSE DI CONCORSO
SPIRITI PIO	"Programului de studii psihopedagogice, Nivelul I e Nivelul II" conseguito presso l'Universitatea Din Pitesti in Romania "Nivelul I" conseguito in data 21/02/2017 "Nivelul II" conseguito in data 08/11/2017	AM56 (violino) Lazio

6. Tuttavia, il MIUR ha escluso il ricorrente dalla partecipazione al recente piano di assunzioni, nonostante il suo inserimento con riserva.
7. Nello specifico, il ricorrente è stato escluso dal predetto piano nonostante si sia collocato in posizione utile per ottenere l'ambita immissione in ruolo.
8. Il ricorrente, alla luce delle contestate disposizioni ministeriali, è stato dapprima convocato dall'ATP di Latina in data 08 luglio 2019 per essere assunto e gli è stata assegnata la sede presso l'Istituto Comprensivo "Giacomo Matteotti" di Aprilia, successivamente, in pari data, ha ricevuto un'email dall'ATP di Latina con la quale gli è stato comunicato l'annullamento dell'assegnazione e il solo diritto all'accantonamento, in quanto non gli è stata sciolta la riserva.

9. La causa dell'ingiusta esclusione, secondo l'illegittima scelta ministeriale, è pertanto ascrivibile al fatto che il ricorrente, vincitore di concorso, risulta inserito con riserva e, dunque, tale riserva non permetterebbe l'assunzione, con la conseguenza che la riserva risulta *"inutiliter data"*.
10. Sin da subito occorre evidenziare un aspetto, che a breve verrà ripreso nei motivi di diritto, ossia: l'impugnato divieto di partecipazione alle assunzioni non vale per tutti i docenti di tutte le Regioni, ma è rimesso all'arbitrio di quest'ultime.
11. È pure vero che il ricorrente, al pari di coloro che versano nella medesima situazione, ha ricevuto il provvedimento non favorevole per il riconoscimento del titolo, scaturito dal noto Avviso del 02 aprile 2019, tuttavia, l'impugnazione dell'Avviso e del rigetto sono tutt'ora *sub iudice* e, nelle more che si concluda definitivamente il travagliato iter processuale collettivo e seriale, il ricorrente merita senz'altro di essere assunto in ruolo.
12. In definitiva, per ragioni processuale e procedimentali, l'iter non è ancora concluso definitivamente, pertanto, il MIUR, nelle more, al fine di dare un senso alla riserva, dovrà provvedere all'immissione in ruolo del ricorrente. Come infatti vedremo nelle successive doglianze, è stato dapprima lo stesso MIUR a convocare l'odierno istante.

MOTIVI

I

ILLEGITTIMITA' PROPRIA

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE DEL PROVVEDIMENTO MONOCRATICO TAR – ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' DEI COMPORTAMENTI E DEI PROVVEDIMENTI – CARENZA ISTRUTTORIA - CONTRADDITTORIETA' DELLA MOTIVAZIONE – SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA – TRAVISAMENTO DI FATTI E PRESUPPOSTI – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT 1, 2, 3, 97 COST – VIOLAZIONE DEL GIUDICATO CAUTELARE- ILLOGICITA' MANIFESTA - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - CARENZA DELLO IUS POSTULANDI.

1. Carenza dello Ius postulandi.

Va premesso che il provvedimento impugnato, depositato dall'USR Lazio nel presente giudizio, non solo è infondato per le chiare ragioni che in avanti vedremo, ma risulta essere stato scritto e depositato, peraltro sotto l'impropria forma di memoria difensiva, non già in tale caso dall'Avvocatura Generale dello Stato, quale difensore *ex lege* nel presente processo, ma in persona del dirigente dell'USR Lazio, il quale è però privo dello *ius postulandi* e, pertanto, lo stesso non può depositare argomenti difensivi in nome e per conto della Pubblica Amministrazione convenuta. Tale provvedimento, dunque, già solo per la forma e il contenuto, è illegittimo.

- 2. Il provvedimento a firma dell'USR Lazio contraddice il successivo ed impugnato provvedimento emesso dallo stesso Ufficio. Invero, da un lato l'USR Lazio afferma che il depennamento del ricorrente sarebbe avvenuto in data 21/06/2019 (provvedimento comunque impugnato con ricorso di cui al Nrg 10452/2019 presso TAR Lazio Sez. III bis); d'altro lato, in successiva data 08/07/2019, lo stesso USR Lazio convoca il ricorrente per l'immissione in ruolo in quanto "inserito nelle graduatorie di merito regionali" (Doc. 1 impugnato nel presente giudizio con il ricorso introduttivo, pag. 3, punto a).**

Contrariamente a quanto afferma l'USR Lazio, dunque, il provvedimento a cui pone riferimento il predetto ufficio è stato comunque impugnato con ricorso autonomo presso Codesto Ill.mo TAR, sezione III bis di cui al NRG 10452/2019.

Inoltre, anche con i presenti motivi aggiunti, si ribadisce che a differenza di quanto sostenuto dall'USR Lazio, nell'atto impugnato - laddove si afferma che l'avvenuto depennamento del ricorrente dalle graduatorie di merito risulterebbe essere la presunta causa impeditiva al reclutamento **con riserva** – in realtà è stato lo stesso USR Lazio, con provvedimento del giorno 08/07/2019, a firma della dott.ssa Gabriella Spanò (**Doc.1**), ed ove occorra già impugnato nel ricorso introduttivo (pag. 3, punto a, della parte relativa al "*per l'annullamento*"), a ribadire invece la presenza con riserva proprio del Sig. Spiriti "**tutt'ora nelle graduatorie di merito regionali**".

Pertanto, il provvedimento a cui pone riferimento la dott.sa Spallino - oltre ad essere comunque stato impugnato dinnanzi a Codesto Ill.mo TAR con giudizio autonomo (che è

appunto Nrg 10452/2019 TAR Lazio III bis) - è stato in ogni caso contraddetto e superato dal successivo provvedimento a firma del medesimo USR Lazio, come sopracitato, impugnato nel presente giudizio e avente data 08/07/2019 (**Doc. 1**).

Tale ultimo provvedimento, per l'appunto impugnato nel ricorso di cui al punto *a* dell'epigrafe, ha ribadito l'inserimento del ricorrente con riserva nelle Graduatorie di Merito per la classe di concorso AM56 Lazio, tramite cui lo stesso Ufficio ha provveduto alla convocazione e all'assegnazione della sede scolastica in favore dell'istante (**Doc. 2**, provvedimento altresì impugnato con il ricorso introduttivo, nel punto b della parte "*per l'annullamento*") per poi procedere all'accantonamento del posto, solo a causa della riserva (**Doc.1**).

Inoltre, la Sentenza di Codesto Ill.mo TAR Lazio, n. 3400/2019, già espressosi su fattispecie analoga, come più volte richiamata nel ricorso introduttivo, ha in sostanza stabilito che l'ammissione con riserva permane sino allo scioglimento definitivo della stessa.

È evidente che lo scioglimento definitivo della riserva, *in bonam partem* o *in malam partem*, sarà tale solo a seguito della definizione del noto contenzioso seriale, di cui si dà pure atto nel ricorso introduttivo (pag. 12, punto 11 del fatto), in quanto già dapprima del presente giudizio il ricorrente ha provveduto, con altra e separata impugnazione, a contestare comunque il noto Avviso di rigetto del 02/04/2018, il cui processo è tutt'ora *sub iudice* dinanzi a Codesto Ill.mo TAR (Nrg. 7511/2019; ed anche il sopra menzionato Nrg. 10452/2019 riguardo al depennamento, seppure tale depennamento per quanto qui rileva è stato contraddetto dal successivo e già impugnato provvedimento come sopra specificato).

In realtà, la negazione dell'evidenza ad opera dell'USR Lazio rientra nel contestabile *modus operandi* adottato dal predetto Ufficio scolastico, il quale, dapprima convoca il ricorrente ai fini della scelta della sede di servizio, per poi stabilirne l'esclusione.

Dunque, da un lato abbiamo il provvedimento con cui il ricorrente è stato convocato proprio in ragione della permanenza in graduatoria di merito regionale (**Doc.1**); dall'altro abbiamo il provvedimento (impugnato nel Nrg 10452/2019 TAR Lazio III bis) di presunta esclusione ma con data antecedente al predetto provvedimento invece di inclusione del ricorrente in graduatoria.

3. Violazione dell'Ordinanza TAR intervenuta su fattispecie analoga

Non va neppure trascurato come l'ordinanza già emessa da Codesto Ill.mo TAR del Lazio e più volte citata nel corpo del ricorso introduttivo, riguardante gli abilitati in Romania o Bulgaria o Spagna– i quali, al pari del ricorrente, hanno notoriamente ricevuto l'Avviso *erga omnes* di non riconoscimento del titolo nel nostro Paese – ha comunque disposto nelle more l'immissione in ruolo con riserva in attesa che si concluda l'iter seriale e collettivo.

Pure nel caso della citata ordinanza, dunque, i ricorrenti erano alle prese con l'impugnazione degli atti escludenti e poi contestati.

ILLEGITTIMITA' DERIVATA

MOTIVI

IN LIMINE

VIOLAZIONE art 21 septies l n. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FORME SINTOMATICHE- TRAVISAMENTO DI FATTI E PRESUPPOSTI – ILLOGICITA' MANIFESTA- CONTRADDITTORIETA' DI COMPORTAMENTO E DEI PROVVEDIMENTI – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO E DEL GIUSTO PROCEDIMENTO

Fattispecie analoga a quella ad oggetto è stata già decisa da Codesto Ill.mo Tar del Lazio, a seguito di un ricorso patrocinato da questa stessa Difesa.

In particolare, nella Sentenza n. 3400/2019, TAR Lazio, III bis, è stato affermato il principio secondo cui: "Va rimarcato al riguardo che la ratio insita nell'istituto dell'ammissione ad una procedura concorsuale con riserva risieda sia nella definizione nel merito di un giudizio, che nel perfezionamento di un procedimento amministrativo in senso favorevole al destinatario (come nel caso del ricorrente, ammesso con riserva del rilascio del decreto del Miur di riconoscimento dell'abilitazione conseguita in Romania), e vada individuata nell'esigenza, variamente tutelata dall'ordinamento, di salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente ammesso con riserva, la quale deve per ragioni di intima coerenza logica e ordinamentale, essere preservata".

Nonostante tale precedente, dunque, il MIUR reitera la propria condotta, peraltro, di recente sospesa anche con l'Ordinanza n. 4887/2019 del 17/07/2019

Un ulteriore profilo di censura che merita senz'altro di essere evidenziato nella presente doglianza, attiene al fatto che mentre dapprima il provvedimento di immissione in ruolo è stato firmato dall'Ufficio VIII, il successivo provvedimento impeditivo al reclutamento, in sostituzione del precedente provvedimento, è stato invece firmato dall'Ufficio XII.

Ciò vuol dire che un ufficio ha provveduto ad annullare il provvedimento emesso da un altro e diverso ufficio. È evidente come tale comportamento della PA abbia generato un sostanziale eccesso di potere nonché una palese violazione della l. n. 241/1990 e del principio del giusto procedimento.

Nello specifico non è possibile che ad annullare il provvedimento amministrativo sia stato un ufficio diverso da quello che lo ha emesso. Ne deriva, dunque, che il provvedimento con cui al ricorrente è stato accantonato il posto, in sostituzione dell'immissione in ruolo, non poteva essere comunicato da un altro e diverso ufficio rispetto a quello che aveva dapprima stabilito il pieno reclutamento dell'odierno istante.

I

Violazione del principio di non contraddizione:

VIOLAZIONE E/O FALSA E/O ERRONEA APPLICAZIONE DEL BANDO LEX SPECIALIS – CONTRADDITTORIETA' DEI PROVVEDIMENTI E COMPORTAMENTI – ECCESSO DI POTERE – TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI – ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE ARTT. 1,2,3,4, 97 Cost- DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRESUPPOSTI DEL BANDO- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO -- INCOMPETENZA- ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO- VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 241/1990- VIOLAZIONE DELLA GERARCHIA DELLE FONTI - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS N. 59/2017- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 107/2015 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS N. 297/1994 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO.

Il MIUR viola palesemente il bando di concorso. Infatti, nella lex specialis, che ammette d'ufficio il ricorrente a partecipare alla procedura, in quanto abilitato all'estero in attesa di

concludere definitivamente l'intero iter per l'equipollenza, non c'è nessuna limitazione ai fini della sua assunzione in ruolo.

D'altronde, l'ammissione del ricorrente al concorso, senza che faccia seguito la meritata assunzione in ruolo, è completamente inutile. In altri termini, il ricorrente, che ha superato le prove concorsuali, non potrà conseguire il bene della vita a cui il concorso è però funzionale. La manifesta contraddittorietà di comportamento del MIUR rende con ciò inutile la clausola del bando, poiché, nonostante il superamento del concorso, l'istante non gode di alcuna tutela professionale, con la conseguenza di rendere vana la stessa partecipazione del docente alla procedura.

Il bando, peraltro, qualora avesse voluto porre dei limiti temporali e soggettivi per l'accesso al concorso e al lavoro stabile, lo avrebbe senz'altro detto, così come è accaduto per le varie categorie rimaste escluse dalla medesima procedura, a sua volta - com'è noto - rimessa alla Consulta per il vaglio di legittimità costituzionale.

Dunque, il MIUR viola in concreto la lex specialis: il bando non pone alcun limite ai fini dell'assunzione dei candidati abilitati all'estero.

*Inoltre, la condotta del MIUR contrasta con il **principio di non contraddizione**: da un lato, il bando, a firma dello stesso MIUR, stabilisce infatti che per l'accesso al ruolo il ricorrente ha, come unica strada, il superamento del concorso semplificato; d'altro lato, però, una volta superato il concorso, nonché entrato nelle graduatorie di merito regionale in posizione utile, il ricorrente non viene più assunto.*

Viceversa, il concorso semplificato ex d.lgs. n. 59/2017 è finalizzato al reclutamento del docente, che, dopo la chiusura delle c.d. GAE, non ha altro modo per accedere all'impiego stabile nel comparto della scuola pubblica.

Va inoltre evidenziato che il ricorrente ha conseguito l'abilitazione all'estero - anche a causa dell'inesistenza nel nostro ordinamento di percorsi abilitanti attivati in materia funzionale e regolare. Il fatto che l'istante sia in attesa di concludere il travagliato iter per conseguire l'equipollenza, tutt'ora non giunto ad una soluzione definitiva, è una circostanza che di certo non può incidere sulle sue sorti lavorative. Invero, la tempistica che il MIUR o il contenzioso seriale impiegano per concludere l'iter ai fini dell'equipollenza, non è un aspetto che può incidere negativamente sulle possibilità lavorative della docente.

In definitiva, non è dato comprendere che senso abbia permettere alla docente la partecipazione al concorso, se poi le viene negato il bene della vita (senza neppure concederglielo con riserva).

Ora, è molto più coerente con la ratio della lex specialis, sostenere che l'ammissione con riserva al concorso, non può che generare l'assunzione in ruolo, quale conseguenza logica dell'accesso, ex officio, al concorso stesso.

Inoltre, nella presente doglianza, neppure viene trascurata l'ulteriore contraddittorietà di comportamento e dei provvedimenti emersa sotto un ulteriore profilo: dapprima l'USP di Latina convoca il ricorrente ai fini della sua immissione in ruolo, subito dopo provvede ad annullare la predetta convocazione. Ora, il ricorrente già dapprima era inserito con riserva, il cui iter finalizzato all'equipollenza non era ancora definitivo, non è dato pertanto capire che senso abbia convocare l'istante, per poi, pochi minuti dopo, annullare la convocazione.

Violazione del principio del “giusto procedimento”.

Un ulteriore aspetto che merita di essere senz'altro evidenziato riguarda l'esclusione del ricorrente da qualunque procedimento amministrativo decisionale. Invero, il MIUR, in violazione del principio del giusto procedimento, senza neppure permettere al ricorrente di presentare osservazioni e di prendere posizione sulla sua esclusione, ha proceduto a negare all'istante l'ambita immissione in ruolo. Viceversa, è principio consolidato quello secondo cui il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione deve avvenire nel rispetto del dettato costituzionale del buon andamento, in modo che il cittadino privato assuma la giusta posizione in vista di un possibile rigetto in relazione alla propria pretesa.

II

Dal bene della vita al privilegio regionale

VIOLAZIONE ART. 97 COST.- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS- ILLOGICITÀ MANIFESTA- DISCRIMINAZIONE- VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST.- VIOLAZIONE TITOLO V COST. – ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FORME- SVIAMENTO DI POTERE DALLA CAUSA TIPICA- VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- CONTRADDITTORIETÀ DEI COMPORTAMENTI E DEI PROVVEDIMENTI- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS N.

**59/2017- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 107/2015-
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS N. 297/1994**

A.i Altro aspetto degno di nota riguarda il fatto che l'esclusione del ricorrente, dal recente piano dell'assunzione, non è estesa verso tutti coloro che versano nella medesima situazione dell'odierna istante, ma varia da Regione a Regione.

In altri termini, ogni Regione gestisce - a proprio modo - i piani di assunzioni, con la conseguenza che in alcune Regioni, tra cui ad esempio il Piemonte, i colleghi del ricorrente sono già stati assunti a tempo indeterminato "I candidati, invece, che risultano inseriti con riserva nelle GMRE ex art. 3 – comma 4 – del D.D.G. N. 85/2018 sono convocati per l'ammissione al percorso annuale – terzo anno FIT - di cui al comma 6 dell'art. 11 con condizione risolutiva espressa". A differenza del Lazio, dunque, che ha ingiustamente escluso il ricorrente.

Ora, il MIUR lascia all'arbitrio dei vari USR le scelte essenziali, che riguardano beni costituzionalmente rilevanti a livello nazionale: l'istruzione ed il lavoro.

Peraltro, è noto come sia proprio la violata Costituzione ad impendere che il reclutamento nazionale del personale docente avvenga sulla base delle scelte regionali.

Il comportamento del MIUR si rivela pertanto gravemente illegittimo: non è più il Dicastero a stabilire i criteri del reclutamento nazionale, ma "delega" le singole Regioni.

Da qui deriva l'assurda conseguenza che, con lo stesso titolo, e la medesima preparazione professionale, l'istante è rimasta esclusa dal piano delle assunzioni, ma non anche i suoi colleghi che appartengono ad altre regioni. Pertanto, è impensabile che casi simili vengano trattati in maniera diversa, sulla base dell'arbitrio regionale.

A.ii Il mero privilegio regionale

È evidente che la norma regolatrice dell'ingresso al pubblico impiego (con contratti di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato) non può esistere per taluni soggetti e non anche per altri. In quest'ultimo caso verrebbe definitivamente leso sia l'interesse pretensivo privato e sia lo stesso interesse pubblico, poiché all'interno della medesima categoria professionale soltanto alcuni docenti potrebbero godere delle chance lavorative connesse al proprio titolo, e non anche gli altri, qualora l'attribuzione del bene della vita dipendesse per

l'appunto dall'orientamento del momento, che finirebbe così per trasformare il bene della vita in mero privilegio.

Alla luce, dunque, della natura del bene della vita oggetto del presente contenzioso (il lavoro) e, più in generale, stante la natura generale degli atti impugnati, si evidenzia come non sarebbe giusto che solo per alcuni valga la possibilità di spendere il proprio titolo ai fini dell'accesso nel comparto della scuola pubblica, e non anche per l'attuale ricorrente, anche lui in possesso del medesimo titolo, con evidente violazione degli artt. 1,2,3,4,97 Cost., il tutto in un assetto costituzionale ad impronta fortemente lavoristica.

III

In via gradata: VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS N. 59/2017- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 107/2015- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS N. 297/1994- VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- ILLOGICITÀ MANIFESTA- ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FORME- VIOLAZIONE DLE PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO- VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97. COST.

Quanto sopra analizzato è sufficiente per dimostrare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati e della condotta del MIUR. Ove occorra, in via gradata, si specifica che qualora si ritenesse la lesione proveniente dal bando, tale lesione sarebbe ugualmente illegittima.

Invero, il bando da un lato includerebbe l'istante all'interno della procedura, d'altro lato, però, una volta raggiunta la posizione utile, la escluderebbe senza permettere alla docente di raggiungere il bene della vita a cui la procedura concorsuale è finalizzata. Com'è noto, il concorso non è finalizzato a se stesso, ma è strumentale all'immissione in ruolo.

Ora, è evidente che la partecipazione dell'istante, non seguita dal reclutamento della candidata, non può definirsi utile per le ambite finalità lavorative.

Ne deriva che, in tale caso, il bando sarebbe illogico e la riserva concessa, ex officio, risulterebbe inutiliter data.

Viceversa, la ratio del Dlgs n. 59/2017 è quella di permettere ai docenti abilitati entro una certa data, tra cui senza dubbio rientra il ricorrente, di essere reclutati a tempo indeterminato. L'istante attende senz'altro il riconoscimento del proprio titolo, ma tale circostanza regge unitamente alla sua ammissione al concorso con riserva. Viceversa, varrebbe il brocardo

secondo cui simul stabunt simul cadent, e non certo l'ammissione al concorso da un lato e l'esclusione al piano delle assunzioni dall'altra.

Peraltro, il bando, se inteso in tale senso lesivo, violerebbe la direttiva 70/99CE poiché, pur avendo come finalità l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente, tuttavia, non recluterebbe l'istante, la quale rimarrebbe pertanto ancora una docente precaria in posizione persino peggiore rispetto a quella iniziale.

Dunque, il bando così inteso traviserebbe e svierebbe i presupposti normativi da cui esso stesso scaturisce, e giungerebbe alla paradossale conclusione di peggiorare, anziché migliorare, la condizione lavorativa della docente.

IV

ISTANZA RISARCITORIA IN FORMA SPECIFICA

La mancata partecipazione alla Procedura ha come drastica conseguenza quella di sottrarre il bene della vita al ricorrente. Come accade in tutti i casi in cui si verifica la lesione all'interesse legittimo di natura pretensiva, la principale forma di risarcimento è quello in forma specifica, in quanto permette alla docente di ricevere il bene della vita.

*Nel caso in esame, dunque, ricorre l'**elemento soggettivo** del danno, che consiste nella condotta colposa del MIUR il quale esclude ingiustamente i ricorrenti dalla procedura, nonostante l'illegittimità del divieto alla luce delle doglianze specificate in punto di diritto.*

*Ricorre altresì l'**elemento oggettivo** del danno, in considerazione del fatto che risulta oggettivamente sottratto il bene della vita. Si chiede, dunque, la partecipazione alla Procedura, quale forme di risarcimento in modalità specifica.*

V

ISTANZA PER EQUIVALENTE

Ove non fosse possibile il risarcimento in forma specifica, si chiede il risarcimento secondo equità.

VI

ISTANZA PER L'ACCERTAMENTO

Dell'illegittimità dei provvedimenti ai fini della partecipazione del ricorrente al piano delle assunzioni di cui ai provvedimenti oggetto di impugnazione.

VII

ISTANZA PER PUBBLICI PROCLAMI

Secondo questa difesa, poiché l'impugnazione riguarda atti di natura generale, non sembra che ci siano dei controinteressati in senso formale e-o sostanziale rinvenibili direttamente dagli atti contestati. Tuttavia, qualora Codesto Ill.mo Collegio dovesse ritenere la sussistenza di controinteressati, si chiede che la notificazione avvenga mediante pubblici proclami tramite la pubblicazione del presente ricorso sul sito istituzionale del MIUR.

Tanto premesso, il ricorrente

CHIEDE

Nel merito: l'accoglimento del ricorso, dei presenti motivi aggiunti, e delle domande ivi formulate e gradate, l'accoglimento delle domande, l'immissione in ruolo, ove occorra anche con riserva– da intendersi requisito comunque non di ostacolo all'assunzione a tempo indeterminato.

Condanna alle spese con accessori come per Legge da distrarre in favore dello scrivente patrocinio.

Io sottoscritto Avv. Sirio Solidoro (c.f.SLDSRI82C16D883N) dichiaro altresì ai sensi della normativa vigente, che le copie analogiche utilizzate per la notifica del presente atto e per il deposito di cortesia sono estratte e conformi all'originale digitale nativo in mio possesso.

Valore indeterminabile – pubblico impiego – 325,00 euro.

Salvezze illimitate.

Lecce- Roma, 03.09.2019

Avv. Sirio Solidoro